

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA (PDL n. 63 E PDL n. 153)

Relazione:

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono enti che trovano il corpus della loro disciplina normativa in un provvedimento dello Stato che risale al 1800: la legge 17 luglio 1890, n. 6972 approvata per iniziativa del Ministro Francesco Crispi. Tale legge infatti, pur con molteplici modifiche e integrazioni che si sono succedute negli anni, è ancora in vigore nella sua quasi totalità. Se da un lato tale circostanza è testimonianza della bontà delle previsioni normative ivi contenute è naturale che tutto il sistema che ha tratto origine da esse risenta del passaggio degli anni e quindi dei notevoli mutamenti intervenuti sia in ambito storico-sociale che in ambito giuridico.

Ad ogni modo va detto che in Italia la gran parte del “sistema” di assistenza sociale, anche quello specificatamente non regolato, si è basato sui principi e sulle disposizioni espresse nella legge 17 luglio 1890, n. 6972. Così almeno fino alla recente emanazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. Con essa infatti, il legislatore nazionale ha radicalmente modificato l’organizzazione e la disciplina di tutti i servizi sociali, creando un sistema integrato di servizi alla persona.

Nell’ambito di questo rilevante lavoro di revisione si è anche deciso di riformulare la normativa sulle IPAB, delegando il Governo all’emanazione di un provvedimento di regolazione in materia. Conseguentemente è stato pubblicato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che necessitava, per il completo dispiegamento dei propri effetti, dei provvedimenti attuativi delle singole Regioni.

Nel frattempo però la modifica del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha determinato l’inclusione della materia delle politiche sociali nell’ambito della competenza legislativa esclusiva delle regioni (comma 4 del nuovo articolo 117).

Nell’attuale legislatura sono stati presentati il progetto di legge n. 63 (primo firmatario Massimo Carraro) e il progetto di legge n. 153 (primo firmatario Antonio De Poli). Il progetto di legge che segue, è frutto dell’elaborazione della Quinta Commissione consiliare dei Pdl sopra richiamati.

Tale provvedimento di riforma, che riguarda circa 200 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, definisce un nuovo sistema di regole che dia garanzie di qualità ai cittadini-utenti, spazi di partecipazione reale ai familiari e agli operatori dipendenti e spazi di innovazione gestionale per gli amministratori e soprattutto revisioni la disciplina di questi enti, apportandone dei miglioramenti, anche a carattere di ammodernamento, pur nella considerazione della bontà del corpus normativo della legge n. 6972 del 1890 .

La proposta di legge prevede entro 18 mesi dall’entrata in vigore la possibilità di effettuare un duplice percorso: le IPAB possono privatizzarsi e diventare quindi fondazioni di diritto privato, oppure possono trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate APSP, tenute a svolgere servizi sociali nell’ambito della rete assistenziale regionale. Tale trasformazione garantisce alle ex “opere pie” una nuova autonomia istituzionale che si esprime nella possibilità di dotarsi di nuovi statuti, nel rispetto delle finalità dei fondatori, nel cui ambito sono previste forme di partecipazione degli utenti e delle associazioni dei loro familiari (articolo 5), di concorrere alla programmazione della rete dei servizi e dell’approvazione dei piani di zona (articolo 1), di poter gestire in modo più agile ed adeguato alle sfide del mondo dell’assistenza socio-sanitaria le proprie attività e i propri servizi.

Il Titolo II si occupa degli organi delle APSP, ridefinendo e puntualizzando le regole che in parte già oggi risultano comunque collaudate e funzionali. I criteri previsti per gli organi di vertice sono ispirati ad agilità operativa: i Consigli di amministrazione risultano composti da non più di cinque persone, tra le quali un delegato della Conferenza dei sindaci del territorio di appartenenza, a garanzia del nesso che deve permanere tra le aziende e la realtà locale nella quale sono comprese, evidenziazione dell'autonoma funzionalità dell'organo di governo dell'ente con l'espressa manifestazione della volontà del legislatore di non permettere l'utilizzo del così detto spoil system per il Consiglio di Amministrazione (articolo 8), contenimento dei costi per il c.d.a. e direttori, modifica del ruolo dei revisori dei conti, sul presupposto della eliminazione del Comitato regionale di Controllo che operava i suoi controlli anche sugli atti delle Ipab, finalizzato a che l'organo di governo dell'APSP possa trovare nei medesimi revisori un appoggio alle proprie scelte e decisioni di esperti nell'ambito economico-finanziario.

Una delle maggiori innovazioni riguarda il nuovo sistema di contabilità (articolo 16), con l'abbandono di quella finanziaria per accogliere invece quella, di stampo civilistico, economico-patrimoniale. L'evoluzione è di notevole portata ma i vantaggi sono indubbi: i bilanci possono includere la compilazione secondo le regole della contabilità analitica con l'enfatizzazione dei centri di costo, si permette un sistema codificato di "controlli interni" che non potrà che migliorare anche la gestione dell'ente stesso.

La trasformazione delle IPAB in Aziende pubbliche di servizi alla persona persegue l'obiettivo di valorizzarne l'ingente patrimonio pubblico, nel rispetto del vincolo di destinazione, ma secondo precisi criteri di resa economica e di redditività (articolo 17). Eventuali rendite patrimoniali devono essere finalizzate alla riduzione dei costi delle prestazioni offerte agli utenti e al miglioramento dei servizi. A tutela del patrimonio delle APSP la Regione istituirà un fondo di garanzia delle risorse del sistema pubblico dei servizi alla persona, alimentato da appositi stanziamenti del bilancio regionale, dal patrimonio delle IPAB estinte e dai proventi di operazioni di liquidazione degli enti stessi, da contributi di fondazioni bancarie, istituti di credito, amministrazioni comunali e altri soggetti pubblici e privati. Si tratta dunque primariamente di far fronte alla innumerevoli difficoltà che incontrano gli enti che non sono dotati di patrimonio disponibile (cioè non riservato all'erogazione di attività socio-sanitaria) e che perciò non hanno rendite o non possono concedere garanzie per il credito (articolo 3).

Tra le misure di sostegno delle APSP viene prevista (articolo 21) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nonché il finanziamento per far fronte alle spese finalizzate alla sostituzione del personale di assistenza sociosanitaria in congedo di maternità, con ciò riconoscendo un aiuto finalizzato ad eliminare per quanto possibile evidenti sperequazioni presenti con altri soggetti operanti sul territorio.

Il testo di riforma prevede che la Regione assuma un preciso ruolo di vigilanza e di controllo sulla gestione, sulla contabilità e sulla qualità dei servizi. In particolare la riforma prevede che qualora l'APSP chiuda il proprio bilancio con un disavanzo pari al 5 per cento del volume complessivo delle entrate è previsto l'avvio delle procedure di vigilanza e controllo (articolo 15), fatta salva l'adeguata giustificazione allegata al bilancio. Dal punto di vista normativo si tratta di una autentica novità volta a responsabilizzare gli amministratori poiché la detta indagine potrebbe sfociare nel commissariamento dell'ente.

Tra gli obiettivi del testo di riforma vi è anche quello di favorire la fusione o la costituzione di consorzio tra le APSP di minori dimensioni o che presentino la necessità di operare economie di scala (articolo 13).

Si è cercato di tutelare al massimo gli operatori e i dipendenti soprattutto in un momento delicato della vita istituzionale delle APSP e cioè quello rappresentato dalla loro trasformazione da IPAB ad Azienda ovvero nel momento della eventuale privatizzazione: si dovrà comunque salvaguardare la continuità di lavoro dei dipendenti e del loro inquadramento contrattuale (articolo 20).

Privatizzazione che viene riconosciuta sostanzialmente nei modi e limiti già previsti dall'ordinamento oggi in vigore (articolo 18); ampliando l'applicazione delle norme sul bilancio dell'APSP per dare omogeneità di trattamento e per permettere una lettura complessiva delle "grandezze" che caratterizzano i fornitori di servizi sociali nella Regione (articolo 19).

La Quinta Commissione consiliare permanente nella seduta del 27 novembre 2008, concluso l'esame dell'argomento in oggetto, ha espresso a maggioranza (favorevoli i gruppi Forza Italia – Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. Verso il Popolo della Libertà, UDC, Veneto PPE; astenuto con riserva in aula il gruppo L'Ulivo – Partito Democratico Veneto) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale nel testo elaborato dalla stessa Commissione.

DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA (PDL n. 63 E PDL n. 153)

TITOLO I

Disposizioni generali e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

Art. 1 – Principi generali

1. La presente legge regola i procedimenti per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 “*Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*” e successive modificazioni, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato, nonché la relativa disciplina normativa.
2. Le APSP e le persone giuridiche di diritto privato, che gestiscono servizi sociali sul territorio regionale, svolgono un pubblico servizio, sono enti senza scopo di lucro ed è a loro riconosciuta, ad ogni effetto, la finalità sociale delle attività svolte. Le APSP, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto dell’articolo 132 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”, concorrono al procedimento di programmazione e realizzazione degli interventi nell’ambito del sistema integrato regionale e locale di servizi alla persona e al procedimento di elaborazione e approvazione del piano di zona, di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 1994, n. 56 “*Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ‘Riordino della disciplina in materia sanitaria’, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.*”.
3. I servizi sociali di cui al comma 2 sono quelli individuati dall’articolo 124 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e sono erogati nel rispetto del principio dell’universalità dell’accesso alle prestazioni nonché del perseguimento della qualità dei servizi, come definita nelle disposizioni della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “*Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*” e successive modificazioni.

Art. 2 – Trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza

1. Le IPAB entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvedono a:
 - a) trasformarsi, adeguando i propri statuti, in APSP anche mediante fusione o raggruppamento ai sensi dell’articolo 13;
 - b) trasformarsi in persona giuridica di diritto privato secondo quanto previsto dall’articolo 18.
2. Le IPAB, ai fini della trasformazione, redigono un nuovo inventario oppure aggiornano quello esistente e lo allegano ai nuovi statuti.
3. Qualora l’IPAB, alla scadenza prevista dal comma 1, non abbia inviato gli atti necessari alla trasformazione, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con il compito di procedere in un congruo termine agli adempimenti finalizzati alla trasformazione.

4. La trasformazione in APSP è esclusa quando:
 - a) la media del volume delle attività correnti, riferite agli ultimi tre esercizi con conto consuntivo approvato, è inferiore a euro 500.000,00 oppure a euro 150.000,00 se l'IPAB opera nel settore dei minori;
 - b) l'IPAB eroga servizi non residenziali, prevalentemente nel settore scolastico o culturale;
 - c) l'IPAB svolge, prevalentemente in via indiretta, attività socio-assistenziale, mediante l'erogazione di rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio;
 - d) l'inattività nel campo dell'erogazione di servizi sociali sia protratta da almeno due anni;
 - e) le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino raggiunte oppure non più conseguibili, fatta salva la possibilità di adeguarle alla programmazione regionale e locale mediante una loro attualizzazione.
5. Le IPAB indicate al comma 4, lettere a), b), c) e d) possono predisporre, attraverso una iniziativa del consiglio di amministrazione, un piano di rilancio e razionalizzazione tale da consentire la erogazione di servizi sociali e l'esercizio della scelta fra le opzioni previste al comma 1, comprensivo di eventuali modifiche delle finalità statutarie adeguate alla programmazione regionale e locale mediante una loro attualizzazione.
6. Il piano di rilancio e razionalizzazione di cui al comma 5 è presentato alla Giunta regionale entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni ove ha sede l'IPAB e degli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione; trascorsi sessanta giorni dalla richiesta, i pareri si intendono espressi favorevolmente. La Giunta regionale approva il piano nei successivi novanta giorni decorsi i quali lo stesso si intende approvato.
7. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 6 l'IPAB provvede a trasformarsi secondo quanto previsto dal comma 1.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, nei casi previsti dal comma 4, alle lettere a) e b) le IPAB si privatizzano ai sensi del Titolo III; nei casi previsti dal comma 4, lettere c), d) ed e) le IPAB si estinguono ai sensi dell'articolo 14 e si applica quanto previsto dall'articolo 3.
9. Le APSP o le persone giuridiche private sorte in seguito alla trasformazione conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alle IPAB dalle quali derivano.

Art. 3 – Tutela del patrimonio

1. E' istituito presso la Regione del Veneto un fondo di tutela e garanzia patrimoniale delle risorse del sistema pubblico regionale dei servizi alla persona, di seguito nominato 'Fondo', destinato prioritariamente alle necessità di riduzione dei costi derivanti dall'indebitamento delle APSP nei confronti del sistema creditizio e, fatte salve le eventuali responsabilità degli organi, al risanamento gestionale ed economico-finanziario delle APSP.
2. Il Fondo è alimentato dagli stanziamenti disposti sul bilancio regionale nonché dagli eventuali interessi maturati.
3. Nel fondo confluiscono altresì:
 - a) il patrimonio delle IPAB di cui all'articolo 2, comma 4, lettere c), d) ed e) che si estinguono;
 - b) i beni immobili o mobili di pregio storico-artistico che residuano dalle operazioni di liquidazione delle IPAB e delle APSP.
4. Il fondo può essere integrato con somme versate da istituti di credito, fondazioni bancarie, amministrazioni comunali ovvero altri soggetti pubblici e privati.
5. La Regione, al fine di prevedere misure compensative volte a favorire l'integrazione del fondo di cui al comma 1, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*", nei limiti stabiliti dalle leggi statali e nel rispetto dei

principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario, può prevedere l'introduzione di speciali agevolazioni fiscali in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore dei soggetti di cui al comma 4.

6. La Giunta regionale determina, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme o delle garanzie; la destinazione dei proventi confluenti nel Fondo ai sensi del comma 3 è deliberata, nel rispetto delle finalità indicate al comma 1, dalla conferenza dei sindaci cui apparteneva l'IPAB o l'APSP estinta.
7. La Giunta regionale, anche attraverso la struttura regionale competente per i servizi sociali, svolge attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi disponendo, ai sensi dell'articolo 15, la eventuale revoca dell'intero intervento, con la restituzione della somma già impegnata o l'esito della garanzia, qualora gli interventi non siano attuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 1.

Art. 4 – Disposizioni esecutive

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, individua:
 - a) le procedure di trasformazione di cui all'articolo 2;
 - b) lo schema di bilancio di cui all'articolo 16;
 - c) i criteri di alienazione dei beni appartenenti al patrimonio delle APSP di cui all'articolo 17;
 - d) le cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 8;
 - e) le modalità di fusione, di raggruppamento e di costituzione di consorzi di cui all'articolo 13.

TITOLO II

Disposizioni sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona

Art. 5 – Autonomia ed organizzazione

1. Le APSP hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio.
2. La Regione e gli enti locali territoriali possono prevedere finanziamenti alle APSP per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione, a valere sui trasferimenti disposti in conto gestione.
3. Gli statuti delle APSP, adottati nel rispetto della vigente normativa statale e regionale, sono conformati al principio della distinzione tra i poteri di indirizzo e programmazione e quelli di gestione. Le volontà costitutive possono essere adeguate dalle APSP alla programmazione regionale e locale mediante una loro attualizzazione.
4. L'autonomia delle APSP è disciplinata nello statuto che individua la struttura organizzativa e le caratteristiche gestionali delle attività. Le APSP adottano altresì tutti i regolamenti volti a disciplinare la propria attività. Lo statuto, che disciplina i requisiti, le modalità e i criteri di nomina o di elezione degli organi e i relativi poteri e modalità di funzionamento, nonché le

forme di partecipazione degli utenti dell'APSP e dei loro familiari, è approvato dall'ente e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali.

5. La conferenza dei sindaci e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono all'APSP il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto o sue modificazioni, entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente.
6. La personalità giuridica di diritto pubblico delle APSP di nuova costituzione è riconosciuta dalla Giunta regionale.
7. La denominazione dell'APSP in qualunque modo formata deve contenere l'indicazione di "*Azienda pubblica di servizi alla persona*" o dell'acronimo "*APSP*".

Art. 6 – Gestione dei servizi propri dell'APSP e disposizioni riguardanti le attività strumentali

1. Le attività direttamente destinate alla erogazione di servizi sociali e socio-sanitari alla persona sono gestite in forma diretta dall'APSP.
2. È ammesso l'utilizzo di professionalità di soggetti terzi per il periodo necessario ad organizzare o ripristinare la regolare erogazione dei servizi nel rispetto della programmazione regionale e locale, nonché nei casi di:
 - a) avvio di nuovi servizi sociali e socio-sanitari, per un periodo massimo di due anni;
 - b) sperimentazione di nuovi modelli organizzativi di servizi sociali e socio-sanitari, per un periodo massimo di due anni;
 - c) gestione di attività statutarie, in misura non prevalente, per il raggiungimento di economie di costi o riduzione di spese.
3. Le APSP possono costituire o partecipare a fondazioni, cooperative o ad altre persone giuridiche di diritto privato, purché ciò sia compatibile con la loro natura di soggetti pubblici senza scopo di lucro, nell'ambito del perseguimento delle finalità statutarie, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa; l'affidamento della gestione di tali attività a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'interesse delle APSP.

Art. 7 – Organizzazione dell'APSP

1. Gli organi delle APSP sono:
 - a) di governo, indirizzo politico-amministrativo:
 - 1) il consiglio di amministrazione;
 - 2) il presidente, componente del consiglio di amministrazione;
 - b) di gestione:
 - 1) il direttore;
 - c) di controllo interno:
 - 1) il revisore o il collegio dei revisori.
2. La sede legale dell' APSP è stabilita nel comune o in uno dei comuni sede di struttura operativa.
3. I rapporti tra gli organi sono improntati al dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze.

Art. 8 – Consiglio di amministrazione

1. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dai soggetti previsti dai singoli statuti, nel rispetto delle volontà del fondatore, nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del consiglio in carica. Qualora i predetti soggetti non provvedano alle nomine entro detto termine, la Giunta regionale provvede nei successivi sessanta giorni. I componenti del consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati esclusivamente nell'ipotesi di cui al comma 10.
2. Il numero dei consiglieri è proporzionato alla situazione economica, gestionale e patrimoniale dell'APSP e va da un minimo di tre ad un massimo di cinque. La durata in carica del consiglio di amministrazione non può essere superiore ai cinque anni.
3. Lo statuto prevede la nomina di un consigliere da parte della conferenza dei sindaci nel cui territorio l'APSP ha sede legale.
4. In ogni caso un consigliere, qualora nominato da un soggetto pubblico, non può ricoprire l'incarico per più di due volte consecutive.
5. Ferme restando le volontà del fondatore, la Giunta regionale determina ai sensi dell'articolo 4 le cause di conflitto d'interesse, che per i casi di parentela e affinità arrivano fino al quarto grado, nonché i criteri e i limiti per la determinazione della indennità del Consiglio di amministrazione, tenendo presente che l'importo lordo complessivo totale annuale della indennità, oltre le spese strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, non può comunque superare, nell'ambito di un importo massimo definito, lo 0,6 per cento dei ricavi prodotti dalle attività di gestione caratteristica come riferiti all'ultimo conto consuntivo approvato, prevedendo inoltre un ammontare massimo.
6. Lo statuto dell'APSP, anche in deroga alle volontà del fondatore, stabilisce la gratuità della carica o la corresponsione delle indennità ai consiglieri di amministrazione e al presidente secondo i criteri di cui al comma 5.
7. L'incarico di consigliere di un'APSP è incompatibile con la carica di:
 - a) sindaco, consigliere e assessore di amministrazione comunale compresa nella conferenza dei sindaci nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'APSP nonché i componenti delle rispettive circoscrizioni comunali;
 - b) presidente, consigliere e assessore della provincia, della regione e degli altri enti locali territoriali con competenze in materia di servizi sociali e socio-sanitari nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'APSP;
 - c) direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario dell'azienda ULSS nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'APSP, nonché i dirigenti e i titolari di incarichi dirigenziali;
 - d) dipendente dell'APSP o di strutture, appartenenti ad amministrazioni pubbliche, con competenza relativa ai servizi sociali e socio-sanitari del territorio ove ha sede la struttura dell'APSP o comunque di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, vigilanza e controllo nei confronti delle APSP e dei soggetti di diritto privato anche in applicazione della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive modificazioni e della presente legge;
 - e) ulteriori soggetti che rientrano in altre ipotesi di incompatibilità previste specificatamente dallo statuto dell'APSP.
8. Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al consigliere che presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non venga rimossa la condizione di incompatibilità, il

consiglio di amministrazione dispone la decadenza dell'amministratore nei quindici giorni successivi.

9. Non può essere nominato consigliere dell'APSP:
 - a) l'amministratore o il dipendente di impresa che fornisca servizi alla medesima APSP;
 - b) il dipendente, il prestatore d'opera o il collaboratore a qualsiasi titolo della medesima APSP;
 - c) chi è stato condannato con sentenza provvisoriamente esecutiva, in un procedimento civile, penale od amministrativo, relativo ad un contenzioso con la medesima APSP;
 - d) chi è stato interdetto dai pubblici uffici o ha riportato condanna penale definitiva per uno dei reati contemplati dalla normativa vigente contro la pubblica Amministrazione;
 - e) chi, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della medesima APSP, è stato, con condanna esecutiva, dichiarato responsabile verso la stessa;
 - f) chi, avendo un debito liquido ed esigibile verso la medesima APSP, è stato legalmente messo in mora;
 - g) chi si trova in una delle ipotesi previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni.
10. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15, il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali può, anche su indicazione del soggetto competente alle nomine, provvedere alla rimozione e alla revoca dei consiglieri, in caso di comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente e con le volontà del fondatore.

Art. 9 – Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di programmazione e di indirizzo e controllo, provvedendo in particolare:
 - a) ad approvare lo statuto e i regolamenti di organizzazione dell'APSP;
 - b) ad approvare il bilancio di esercizio e il documento di programmazione economico-finanziaria, nonché i documenti di pianificazione e di programmazione dell'APSP;
 - c) a disporre il trasferimento di beni immobili e di quelli di valore o pregio storico-artistico, secondo le disposizioni dell'articolo 17;
 - d) a nominare il direttore di cui all'articolo 11;
 - e) a nominare un componente del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a);
 - f) alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
 - g) all'individuazione della dotazione organica, delle risorse materiali ed economico-finanziarie destinate al raggiungimento delle finalità perseguite;
 - h) alla verifica e al controllo periodici sulla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi prefissati.

Art. 10 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione, tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi e può essere revocato con le medesime modalità. Egli è il legale rappresentante dell'APSP nonché responsabile della vigilanza sul buon andamento dell'ente e sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al presidente dallo statuto, nel rispetto delle disposizioni di

legge, del principio di collegialità del consiglio di amministrazione e delle competenze degli altri organi.

2. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente nonché, in caso di vacanza della carica e sino alla nomina del nuovo presidente, le funzioni sono esercitate dal vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal consigliere più anziano d'età. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione con le stesse modalità del presidente.

Art. 11 – Direttore

1. La gestione dell'APSP è affidata, con contratto di diritto privato rinnovabile, ad un direttore nominato dal consiglio di amministrazione. Al contratto si applica la normativa vigente.
2. Il direttore è scelto fra dirigenti con diploma di laurea, aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica; può essere incaricato della direzione dell'APSP, quando la media del volume delle attività correnti sia inferiore a 2,6 milioni di euro, il dipendente di categoria D e con diploma di laurea, dotato di esperienza almeno quinquennale in ambito dei servizi sociali o socio-sanitari.
3. Possono essere nominati direttori coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di direttore da almeno cinque anni e coloro che possiedono esperienza di almeno sette anni come dirigenti nell'ambito di servizi sociali o socio-sanitari, pur non essendo in possesso del diploma di laurea.
4. La durata del contratto, nell'assicurare la continuità della gestione della APSP, non può comunque superare i sei mesi successivi alla data di cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
5. Il direttore dell'APSP ha il compito della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. Dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo consiglio. Il direttore svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'APSP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
6. Al fine di tutelare il perseguimento dell'economicità ed efficienza del sistema regionale dei servizi sociali e socio-sanitari, le APSP, nell'ambito della propria autonomia statutaria e delle norme concernenti l'ordinamento finanziario e contabile e nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, applicano il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 *“Riordino e potenziamento dei meccanismi strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, anche con specifico riferimento, in caso di valutazioni negative, ai limiti della retribuzione del personale dirigenziale e agli altri esiti previsti.
7. Il direttore partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze.

Art. 12 – Revisori dei conti e controlli interni

1. L'APSP si dota, anche in forma associata:
 - a) di un collegio di revisori composto da tre membri se il volume delle attività, riferito all'ultimo conto consuntivo approvato, è uguale o superiore al valore di 6,5 milioni di euro;
 - b) di un solo revisore, nelle APSP al di sotto del valore indicato alla lettera a).

2. I revisori sono scelti esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti. Le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste dall'articolo 2399, comma 1, del Codice civile e successive modificazioni si applicano ai revisori dei conti dell'APSP, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio di amministrazione.
3. I tre componenti del collegio sono nominati rispettivamente dall'APSP, dalla conferenza dei sindaci e dal Consiglio regionale. In caso di un solo componente la nomina viene effettuata dal Consiglio regionale.
4. La procedura di nomina da parte del Consiglio regionale è regolata dalla legge regionale 22 luglio 1997 n. 27 "*Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi*" ed avviene sulla base dei requisiti indicati dalla presente legge.
5. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economico-finanziaria e su entrambi gli atti i revisori esprimono rilievi e proposte finalizzate a una migliore efficienza, economicità e produttività della gestione dell' APSP.
6. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, controllano l'amministrazione dell'APSP garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione, per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 5.
7. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente nonché ad ogni informazione funzionale ai loro compiti e possono procedere, anche individualmente, ad atti di controllo.
8. I revisori sono tenuti, su richiesta del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del consiglio stesso.
9. I revisori rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano contrastare con gli interessi dell'APSP, ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione informando, qualora lo ritengano opportuno, anche la struttura regionale competente in materia di servizi sociali.
10. I revisori durano in carica tre anni, sono rinnovabili per una sola volta e possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un revisore, i soggetti di cui al comma 3 provvedono rispettivamente alla immediata sostituzione. Ai revisori spetta il rimborso delle spese e una indennità, fissata dal consiglio di amministrazione con specifica deliberazione all'inizio del mandato.

Art. 13 – Fusione, raggruppamento e costituzione di consorzio

1. La Regione, in considerazione dell'affinità territoriale, promuove la fusione, il raggruppamento e la costituzione di consorzi delle APSP, disponendo anche incentivi di natura finanziaria.
2. Le APSP possono fondersi mediante la costituzione di una nuova APSP o mediante incorporazione; il nuovo statuto prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e delle volontà dei fondatori, anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e all'ambito territoriale di riferimento.
3. Le APSP possono raggrupparsi mediante la costituzione di un unico consiglio di amministrazione; a tal fine viene redatto lo statuto del raggruppamento, che prevale per le parti comuni sui singoli statuti, per consentire la gestione coordinata del personale e dei servizi

istituzionali e strumentali. I documenti contabili del raggruppamento permettono anche la lettura separata della gestione di ogni APSP raggruppata.

4. Le APSP possono costituire consorzi per i fini e secondo le norme di cui agli articoli dal 2602 al 2615 *bis* del Codice civile e successive modificazioni, compatibilmente con quanto previsto nella presente legge.
5. La fusione, il raggruppamento e la costituzione di consorzi sono finalizzati a conseguire gli obiettivi della razionalizzazione dei costi e della maggiore efficienza dei servizi propri dell'iniziativa intrapresa, il cui mancato raggiungimento è presupposto per l'avvio della procedure di cui all'articolo 15.
6. Le modalità per la fusione, il raggruppamento e la costituzione di consorzi sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4.

Art. 14 – Liquidazione ed estinzione

1. Le APSP si estinguono nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, lett. c), d) ed e), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 2.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'APSP o d'ufficio, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività; al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni.
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale che dispone l'estinzione dell'APSP e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui secondo quanto stabilito dall'articolo 3.

Art. 15 – Vigilanza e controllo

1. Alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali sono attribuiti compiti di vigilanza e controllo sugli organi e sull'amministrazione delle APSP, in armonia con quanto previsto dalla normativa regionale in materia di attività ispettiva sanitaria e sociale. Agli scopi predetti, il personale assegnato alla struttura, nello svolgimento delle relative competenze, ha libero accesso alle sedi e ai locali utilizzati dagli enti che hanno l'obbligo di fornire gli atti, i documenti, le dichiarazioni e comunque di collaborare fattivamente alle richieste formulate dai funzionari della struttura o dai loro incaricati, nei limiti dell'espletamento delle loro funzioni.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa, patrimoniale e contabile, o di contrasto dello statuto con l'ordinamento vigente o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento, ivi compresa l'irregolare composizione del consiglio di amministrazione e le risultanze del bilancio di esercizio come indicate all'articolo 16 comma 7, il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali assegna, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione al fine di tutelare gli interessi dell'APSP.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o qualora sia stata accertata l'impossibilità di ricondurre a normalità la situazione dell'APSP, con riferimento alle ipotesi di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, scioglie il consiglio di amministrazione ed eventualmente nomina, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi, un commissario straordinario per i fini di cui sopra e per la ricostituzione dell'organo di governo; la

commissione consiliare si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali il parere si intende espresso favorevolmente.

4. Al commissario straordinario per le funzioni espletate, fermo restando il rimborso delle spese sostenute, viene corrisposta una indennità mensile, definita nel provvedimento di incarico e che comunque non può essere maggiore alla somma determinata secondo le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 5.
5. Per la nomina a commissario straordinario sono richiesti diploma di laurea specialistica o equipollente ed esperienza professionale, funzionali allo svolgimento dell'incarico.
6. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, al commissario straordinario sono attribuiti tutti i poteri e gli obblighi riconosciuti dalla presente legge al consiglio di amministrazione.
7. Il commissario straordinario è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente per i servizi sociali sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

Art. 16 – Disposizioni in materia di contabilità

1. Le APSP adottano la contabilità economico-patrimoniale, con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei benefici.
2. Le APSP adottano un regolamento di contabilità e provvedono all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al Codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio elaborato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4. La gestione economico patrimoniale delle APSP si basa sul principio del pareggio di bilancio.
3. Nel regolamento di cui al comma 2 le APSP prevedono l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità consente verifiche periodiche dei risultati raggiunti, compiute anche dai revisori dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 12.
4. Il bilancio di esercizio, approvato dal consiglio di amministrazione entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, è trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell'albo dell'APSP. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata annuale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio contiene altresì il piano di valorizzazione del patrimonio.
5. Al bilancio di esercizio e al documento di programmazione economico-finanziaria è allegata la relazione dell'organo di governo dell'APSP e la relazione del collegio dei revisori.
6. Le APSP sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 3.
7. Il raggiungimento di un disavanzo pari al 5% del volume complessivo delle entrate dell'APSP è presupposto per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 15, fatta salva l'adeguata giustificazione allegata al bilancio.

Art. 17 – Patrimonio

1. La gestione del patrimonio delle APSP, quale espressione di autonomia propria, si ispira ai seguenti principi:
 - a) indisponibilità dei beni che le APSP stesse destinano ad un pubblico servizio;
 - b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico e artistico;
 - c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore per quei beni sul quale era stato previsto;
 - d) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all'articolo 16, comma 6.
2. Sono beni del patrimonio indisponibile delle APSP tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie. Gli stessi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
3. La nota integrativa al bilancio di esercizio viene accompagnata da una relazione riguardante il patrimonio immobiliare e i beni mobili di pregio storico–artistico. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4.
4. Previo parere della Giunta regionale le APSP possono alienare il patrimonio immobiliare disponibile solo per incrementare la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.
5. Le APSP, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono prevedere l'utilizzo del patrimonio indisponibile per gli scopi indicati all'articolo 16, comma 6, nonché l'alienazione del patrimonio disponibile per eccezionali esigenze di equilibrio di bilancio, fatte salve le eventuali responsabilità degli organi. In tale ipotesi il consiglio di amministrazione correda l'istanza con un analitico piano di risanamento, riferito alla gestione corrente e allo stato patrimoniale, con i relativi tempi di attuazione.

TITOLO III

Persone giuridiche di diritto privato

Art. 18 – Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro

1. La trasformazione in persona giuridica di diritto privato è ammessa quando ricorrano le condizioni di cui alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 “*Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*” e successive modificazioni.
2. Le IPAB e le APSP costituite da enti pubblici possono, con propria iniziativa, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato ai sensi del comma 1, purché acquisiscano dai medesimi enti pubblici l'assenso alla trasformazione.
3. Le IPAB e le APSP rendono pubblico l'avvio del procedimento di privatizzazione mediante pubblicazione di avviso nel proprio albo o con altri mezzi idonei allo scopo.

Art. 19 – Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato

1. In applicazione dei principi di cui alla presente legge, alle persone giuridiche di diritto privato che gestiscono servizi sociali e socio-sanitari secondo la programmazione regionale e locale, la cui attività rientri nelle ipotesi di applicazione della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e sia finanziata, anche in parte, dalla regione o comunque da erogazioni pubbliche, si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, 3 e 4, e gli articoli 16 e 17, in quanto compatibili con le disposizioni del Codice civile e successive modificazioni.
2. Il raggiungimento di un disavanzo pari al 5% del volume complessivo delle entrate da parte dei soggetti di cui al comma 1 è presupposto per l'avvio del procedimento di revisione o, nei casi più gravi, di risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

TITOLO IV

Disposizioni comuni e finali

Art. 20 – Personale

1. La trasformazione delle IPAB in APSP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, così come la fusione di cui all'articolo 13, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale ed i dirigenti dipendenti; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Per i dipendenti delle IPAB o delle APSP trasformate in persone giuridiche di diritto privato, fino all'individuazione di una specifica disciplina di contrattazione collettiva nazionale, continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto della trasformazione conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle APSP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile ad uno dei comparti di contrattazione collettiva nazionale attualmente vigente o di nuova istituzione ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alla natura prevalente dell'attività svolta dall'ente di appartenenza come individuata nel proprio statuto.
4. I requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto dei contratti collettivi e della legge, sono determinati dal regolamento di organizzazione che assicura idonee procedure selettive pubbliche, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia.
5. Per i dipendenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 "*Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati*", convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 che consentono di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato. La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento regionale di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e comunque previa notifica data al personale dipendente almeno sessanta giorni prima.
6. I dipendenti di cui al comma 2 possono esercitare, entro un anno dal momento della trasformazione in ente di diritto privato, il diritto alla mobilità verso altra APSP o altro ente del

comparto Regioni – Autonomie locali che dichiara la propria disponibilità all'immissione come dipendente, nella categoria ricoperta al momento della privatizzazione, secondo intese ed accordi fra Regione e OO.SS..

Art. 21 – Norma finanziaria e fiscale

1. Agli oneri derivanti dalle attività procedurali di trasformazione, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane", del bilancio di previsione 2009.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l'esercizio 2009, si fa fronte mediante prelevamento dall'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane" del bilancio di previsione 2009 e contestuale incremento dell'upb di nuova istituzione "Fondo di tutela e garanzia patrimoniale delle risorse del sistema pubblico regionale dei servizi alla persona" (area omogenea A0043 "Servizi ed interventi per l'integrazione sociale delle persone disabili, adulte ed anziane").
3. Alle APSP è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IRAP nonché un finanziamento per far fronte alle spese finalizzate alla sostituzione del personale di assistenza socio-sanitaria in congedo di maternità.

Art. 22 – Abrogazioni

1. Dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sono o restano abrogati:
 - a) l'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 ; *“Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”*, l'articolo 42, comma 9, della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)”* e l'articolo 39 della legge regionale 23 agosto 1996 n. 28 *“provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1996”*;
 - b) gli articoli 5 e 6, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 *“Disposizioni per la privatizzazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”*;
 - c) la legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 *“Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale”*;
 - d) gli articoli 71, comma 4, 72 e 73, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ; *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1997)”*;
 - e) l'articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997”*;
 - f) l'articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 *“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999”*;

- g) la lettera d), comma 1, dell'articolo 129 della legge regionale n. 11 del 2001 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”*;
- h) l'articolo 60 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 *“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007”*;
- i) l'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n.23 *“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione”*;
- j) l'articolo 4, comma 3 e comma 4, lettera b), della legge regionale 14 gennaio 2003, n.3 *“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003”*;
- k) l'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 *“Disposizioni in materia di tributi regionali”*;
- l) l'articolo 8, comma 1, lettera e) e comma 2 della legge regionale 12 gennaio 2009, n.1 *“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009”*.

Art. 23 – Norme transitorie e finali

1. I procedimenti regionali riguardanti le IPAB, esclusi quelli relativi alle alienazioni patrimoniali, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono ed è fatta salva la possibilità per le APSP interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge.
2. Il consiglio di amministrazione, il presidente ed i revisori dei conti delle IPAB, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di trasformazione delle IPAB medesime.

Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino al compimento della fase di trasformazione entro i termini previsti dal